

Ordine Provinciale

Medici Chirurghi e Odontontoiatri

Benevento

Benevento

Ente di Diritto Pubblico (D.L. 13-9-1946. n 233)

REGOLAMENTO ECM

ART. 1 La fase a regime della Formazione Continua inizia il 1° gennaio 2002 ex artt. 16-bis, 16-ter e 16-quater del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i..

Il sistema nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in data 01/08/2007 e s.m.i., in sede di Conferenza Stato-Regioni, e rese operative dall'art. 2, comma 357, della Legge n. 244/2007, cd legge Finanziaria 2008.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), costituita con D.M. 05/07/2000 e s.m.i., elabora il Programma Nazionale per la Formazione ECM, tenendo conto delle esperienze degli altri Paesi dell'UE e degli Stati più avanzati e sentiti gli organismi federativi degli Ordini e Collegi professionali, le società scientifiche, le associazioni professionali, le OO.SS. di categoria e quelle confederali, nonché esperti del settore della formazione.

Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni accreditate e le rispettive Federazioni Nazionali "si collocano all'interno del sistema quali soggetti del tutto legittimati ad esercitare una propria funzione di responsabilità e garanzia dei professionisti e delle attività da questi svolte verso i cittadini".

ART. 2 Cosa sono i crediti ECM

I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell'accertamento dell'apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale (cfr. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell'accreditamento del 13 gennaio 2010, pag.7).

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile per prendersi cura dei propri pazienti con competenze aggiornate.

ART. 3 Quanti crediti ECM devono essere acquisiti

Il sistema ECM è strutturato in trienni e l'obbligo formativo standard è pari a 150 crediti triennali, con alcune variabili. Il triennio attuale è 2017/2019 e secondo quanto stabilito dalla Delibera CNFC del 13/12/2016, che individua i "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM", ci sarà tempo fino

a tutto il 2018 per mettersi in pari con i crediti ECM relativi al triennio 2014/2016, nella misura massima del 50% del proprio obbligo formativo (cioè 150 crediti, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni). La CNFC ha infatti previsto:

- una riduzione di 15 crediti dell'obbligo formativo 2017/2019, per i professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014/2016) hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale (cfr. Determina CNFC del 10 ott. 2014);
- una riduzione di 30 crediti dell'obbligo formativo 2017/2019, per i professionisti che nel precedente triennio (2014/2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150.
- una riduzione di 15 crediti dell'obbligo formativo 2017/2019, per i professionisti che nel precedente triennio (2014/2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120.

Inoltre, **per i soli liberi professionisti**, è consentito conseguire i **crediti in modo flessibile**, senza un minimo annuo, purché al termine del triennio il debito formativo venga soddisfatto.

ART. 4 Medici Competenti

Il medico competente deve:

- > soddisfare l'obbligo formativo individuale ECM del triennio;
- > acquisire almento il 70% dell'obbligo formativo individuale triennale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro"

Triennio 2017/2019:

- al raggiungimento del 70% dei crediti possibilità di reiscrizione se inadempienti per il triennio 2014/2016
- raggiungimento del 100% dei crediti entro il 2020
- invio autocertificazione tra il 1º gennaio 2020 ed il 15 gennaio 2021

Triennio 2014/2016:

- invio autocertificazione dal 1º gennaio 2017 al 15 gennaio 2018
- cancellazione dal registro in caso di mancata comunicazione
- reiscrizione solo con il raggiungimento del 70% dei crediti del successivo triennio formativo (2017-2019)

ART. 5 Esoneri ed Esenzioni

I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all'Estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e durante l'esercizio dell'attività professionale sono esonerati dall'obbligo formativo ECM. L'esonero riguarda l'intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali (cfr. art. 1 Determina CNFC 17 luglio 2013).

Sono esentati dall'obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per mese [...] i professionisti sanitari che sospendono l'esercizio della propria attività professionale a seguito di una delle ipotesi di cui all'art. 2, della Determina CNFC 17 luglio 2013.

La Determina sopra citata non prevede alcun esonero o esenzione per quei professionisti che per brevi periodi svolgono stabilmente attività oltre frontiera, tranne quelli impegnati in attività di cooperazione.

ART. 6 Tutoraggio

Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all'interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea previsti dalla legge, sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio. Il periodo è da intendersi non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31. I giorni possono essere non continuativi e cumulabili nel triennio di riferimento.

I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri, delle esenzioni e delle riduzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 7 della Determina CNFC 17 luglio 2013. Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale, gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito.

I crediti sono riconosciuti anche a chi svolge attività di tutoraggio nell'ambito di specifici PFA, solo se le attività svolte sono inquadrate nel programma formativo del professionista interessato.

ART. 7 Liberi professionisti

Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per:

a) attività di autoapprendimento ossia l'utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;

b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell'apprendimento, con il limite del 10% dell'obbligo formativo individuale triennale (cfr. art. 5 Determina CNFC 17 luglio 2013).

ART. 7 bis Autoapprendimento

A tutti i professionisti sanitari sono riconosciuti crediti ECM per:

autoapprendimento derivante da attività di di lettura riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti test accreditati ECM е privi di di valutazione dell'apprendimento, con il limite del 10% dell'obbligo formativo individuale triennale.

ART. 8 Crediti per Formazione all'Estero

Ai professionisti che frequentano corsi di formazione individuale all'estero (formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi U.E., in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada) sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti o delle ore o delle giornate (1 giornata = 6 crediti) attribuiti all'evento. I crediti acquisti all'estero non possono superare il50% dell'obbligo formativo triennale. Possono essere riconosciuti **massimo 25 crediti per ogni evento** (cfr. art. 4 Determina CNFC 17 luglio 2013).

ART. 9 L'age.na.s.

È l'Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari regionali che, dal 1° gennaio 2008, con l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, provvede alla gestione amministrativa del programma di ECM ed è di supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

L'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema ECM, individua nell'Agenzia la "casa comune", a livello nazionale, in cui collocare la CNFC e gli organismi che la corredano.

Sul sito ECM del portale age.na.s. (ape.agenas.it), il **servizio MyECM** mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata tramite la quale è possibile monitorare comodamente online la propria situazione formativa per i crediti acquisiti esclusivamente tramite eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. Per avere informazioni in merito ai crediti erogati tramite eventi organizzati da provider accreditati a livello regionale è invece necessario registrarsi sul portale Co.Ge.A.P.S..

ART. 10 Il Co.Ge.A.P.S.

È il Consorzio di Gestione Anagrafica di tutte le Professioni Sanitarie coinvolte nel sistema ECM (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, infermieri, ecc.) che ha il compito istituzionale di gestire la banca dati dei crediti ECM conseguiti dai professionisti sanitari italiani. In pratica si tratta di un organismo di supporto per gli Ordini e Collegi sanitari per la gestione della formazione ECM.

I Provider (cioè i soggetti accreditati dal Ministero o dalle Regioni ad erogare la formazione), una volta concluso l'evento formativo accreditato, sono obbligati (di norma entro 90 giorni dalla fine dell'evento) ad inviare al Co.Ge.A.P.S. il flusso dei dati relativi ai partecipanti all'evento, in modo da alimentare la banca-dati del Co.Ge.A.P.S. affinché sia costantemente aggiornata.

Il Co.Ge.A.P.S. è altresì dotato di una struttura di backoffice che, in aderenza alla normativa vigente e secondo le indicazioni della Commissione Nazionale ECM, è in grado di acquisire al sistema informatico informazioni sulla formazione individuale ECM quali:

- Esoneri ed Esenzioni
- Crediti per formazione effettuata all'estero;
- Crediti per pubblicazioni scientifiche;

- Crediti per sperimentazioni cliniche;
- Crediti per autoformazione (solo per i liberi professionisti);
- Crediti per tutoraggio;
- Crediti per partecipazione ad eventi accreditati, ma non trasmessi al Co.Ge.A.P.S. dall'organizzatore dell'evento;
- Rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi al Co.Ge.A.P.S. dall'organizzatore dell'evento.

In tutti questi casi, il professionista può **autocertificare al Co.Ge.A.P.S.** la propria situazione e chiederne l'acquisizione al sistema informatico nazionale. *Per le modalità di inoltro si vedano gli artt. 12 e ss. del presente Regolamento.*

Una volta ricevuta la documentazione da parte del professionista, il Co.Ge.A.P.S. valuta il materiale ricevuto e, se conforme alle prescrizioni della normativa vigente, provvede all'integrazione delle partecipazioni ECM del sanitario medesimo con i dati segnalati. Conseguentemente sarà possibile per l'Ordine, una volta soddisfatto l'obbligo formativo, il rilascio del relativo certificato.

ART. 11 Dossier Formativo

Sul portale del Co.Ge.A.P.S. ogni medico può volontariamente attivare il proprio Dossier Formativo, cioè dichiarare gli obiettivi formativi che si prefigge di raggiungere, che poi andrà riscontrato con gli eventi effettivamente frequentati. Al termine del periodo di osservazione, sarà quindi possibile verificare da un lato i fabbisogni formativi attesi e dall'altro la formazione effettivamente ricevuta, in modo da fornire, in primo luogo ai medici, ma anche ai soggetti organizzatori di eventi formativi ed agli Enti regolatori, informazioni utili ad orientare l'offerta formativa.

L'attivazione del Dossier Formativo è ad adesione volontaria. Chi l'abbia attivato nel 2014/2016 beneficia di uno **"sconto" di 15 crediti** per il triennio 2017/2019.

ART. 12 Modalità di consultazione/inoltro dei crediti

È fondamentale consultare le banche dati dell'age.na.s. e del **Co.Ge.A.P.S.** per avere l'esatta contezza del proprio personale debito formativo.

Il sanitario **deve** quindi **registarsi**, come "professionista" della salute, **nell'area riservata di entrambi i portali (age.na.s. e Co.Ge.A.P.S.)** per profilare la propria concreta attività professionale, integrare eventuali dati carenti anche inserendoli autonomamente e, una volta forniti tutti questi dati, verificare dal sito del Co.Ge.A.P.S. il proprio debito formativo.

ART. 13 Modalità di registrazione al servizio age.na.s./MyECM

Per attivare un account e accedere a MyECM è necessario effettuare la procedura di registrazione nell'area **riservata**, cliccando sul link "registrazione professionisti sanitari" che si trova nella colonna destra del sito: http://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx

Una volta completata la richiesta, nome utente e password saranno inviati automaticamente tramite posta elettronica. Sulla piattaforma MyECM il professionista può:

- verificare l'ammontare dei crediti ECM suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa (formazione a distanza, residenziale e sul campo);
- consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti, contenente tutte le informazioni relative a ciascuno di essi;
- consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento, filtrato in maniera automatica dal sistema sulla base delle discipline associate

Inoltre, mediante tale servizio il professionista può esprimere la propria opinione su ogni corso frequentato. Il giudizio viene registrato dall'ufficio ECM, in forma rigorosamente anonima, e contribuisce a creare una valutazione (pubblica) dei singoli provider. Ciò consente sia di facilitare la scelta di eventi di qualità a tutti i professionisti sanitari, sia di premiare il merito dei provider che hanno fornito i servizi migliori.

ART. 14 Modalità di registrazione al Co.Ge.A.P.S.

La gestione/verifica dei propri crediti ECM può essere fatta autonomamente utilizzando il sito del Co.Ge.A.P.S..

Il sanitario deve registrarsi nell'area **riservata** per poter visualizzare la propria situazione ECM, semplicemente cliccando sull'apposito link:

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

Terminata la procedura il sistema invierà una e-mail all'indirizzo di posta specificato con le credenziali di accesso. In

caso di eventuali problemi è possibile contattare lo staff del Co.Ge.A.P.S. al seguente indirizzo: ecm@cogeaps.it.

A registrazione completata è possibile effettuare il login tramite "Accesso Anagrafe Crediti ECM": dopo il login comparirà una schermata mediante la quale è possibile gestire la propria situazione ECM.

A questo punto il sanitario può:

- visionare la propria scheda e verificare i crediti già accumulati e già registrati (considerando una latenza di alcuni mesi tra il corso e la registrazione dei crediti) con tutte le informazioni relative ai singoli corsi effettuati;
- inserire direttamente sul sito del Co.Ge.A.P.S., nella sezione "Dettagli professionista (partecipazioni ECM)", i dati di cui all'art.10, c. 3, del presente Regolamento, compilando i campi obbligatori contrassegnati con l'asterisco e gli appositi moduli di autocertificazione presenti alla fine della videata (ed allegati in coda al seguente Regolamento). I moduli dell'autocertificazione, una volta compilati ed accompagnati da un documento di riconoscimento in corso di validità, possono essere caricati sul sito in formato PDF. È possibile anche caricare gli attestati (in formato PDF) delle partecipazioni mancanti (sempre accompagnandoli dall'autocertificazione), nonché inviare attestati e/o autocertificazioni all'indirizzo di posta elettronica: ecm@cogeaps.it.

 Con riferimento all'inserimento manuale delle partecipazioni mancanti, i

dati dei campi obbligatori contrassegnati con l'asterisco sono tutti

riportati nell'attestato e comunque sempre descritti nel dettaglio di quell'evento medesimo stampabile dal servizio <u>age.na</u>.s./MyECM. Pertanto, prima di procedere all'inserimento sul portale del Co.Ge.A.P.S. di una partecipazione mancante, sarebbe preferibile ricercare l'evento su <u>age.na</u>.s./MyECM al fine di stamparne il "Dettaglio".

ART. 15 Attestazione dei crediti

Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, mentre la certificazione dei crediti formativi "effettuati" spetta all'Ordine competente che utilizzerà i dati archiviati dal Co.Ge.A.P.S..

Al termine di un triennio il debito formativo potrà considerarsi soddisfatto e sarà possibile ottenere da parte dell'Ordine la certificazione di "compiuto assolvimento" dell'obbligo formativo.

I crediti per le attività di tutoraggio vengono certificati dall'Ordine su attestazione dell'attività svolta predisposta dall'ente (es. Università) per il quale si è svolta l'attività medesima.